



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE N. 740 del 03/08/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 28 del 03/08/2023

PROPOSTA N. 895 del 03/08/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE -PERIODO DAL 11/08/2023 AL 31/12/2024 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

con provvedimento del Sindaco n° 4642 del 04/04/2022, il Dott. Sirio Di Gesualdo è stato nominato Responsabile incaricato delle posizioni organizzative dell'Area V – Polizia Locale, come stabilito dagli art. 13 e 14 del C.C.N.L, Comparto Funzioni Locali del 21/5/2018;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/05/2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 19/08/2022, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 15.12.2022, esecutiva, è stata approvata la variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31.01.2023, esecutiva, è stato approvato l'esercizio provvisorio e Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – Provvisorio anno 2023;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Preso Atto che la Legge 14/08/1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” ha previsto che ciascuna Regione disciplini l'istituzione dell'anagrafe canina, i criteri per il risanamento dei canili municipali e la costituzione dei rifugi cinofili, nonché la lotta al randagismo, demandando invece ai comuni le attività di risanamento, realizzazione e gestione dei predetti canili rifugi;”

Visto l'art. 5 della L.R. 18/12/2013, n. 47, “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione” demanda ai comuni l'individuazione delle strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile rifugio, sul proprio territorio, provvedendo al risanamento dei canili comunali già esistenti e/o alla costruzione di nuovi, in forma singola o associata con altri Comuni, con la Provincia o con le Comunità Montane o stipulando convenzioni con proprietari di asili per cani situati nel territorio della Provincia o Provincia contigua, se più vicine;

Considerato che il Comune non può garantire il predetto servizio in modo diretto per la mancanza di idonee strutture e carenza di personale dotate di adeguata qualifica;

Considerato che i Comuni sono responsabili dei cani senza proprietario presenti o, comunque, rinvenuti nel territorio di propria competenza e provvedono a richiedere l'intervento del Servizio Veterinario della ASL per la cattura degli stessi da ricoverare temporaneamente al canile sanitario;

Considerato che gli animali ricoverati nei canili sanitari, sprovvisti di tatuaggio e non reclamati, né richiesti in adozione, trascorso il periodo di osservazione sanitaria devono essere inoltrati al rifugio del Comune in cui gli stessi sono stati catturati;

Considerato che con determinazione n. 25 del 08.08.2022 proposta n. 847 del 08.08.2022 veniva affidato il servizio di ricovero e custodia dei cani randagi per il periodo di 12 mesi (dal 11. 08.2022 al 10.08.2023) mediante convenzione con la Ditta Asilo-Albergo per Cani "Albani Maria" S.a.s. di M. Di Francescantonio & C s.a.s. – con sede in Castellalto (TE), località Colle di Giorgio, n. 25- Partita Iva 01559450679;

Considerato che il suddetto Centro ha effettuato scrupolosamente e regolarmente le prestazioni contemplate nella convenzione stipulata con questo Ente osservando le disposizioni vigenti in materia per il perseguimento della tutela delle migliori condizioni di vita dei cani versanti in situazioni di abbandono, nonché la salvaguardia delle esigenze sanitarie e ambientali in attuazione alle leggi vigenti, determinando piena soddisfazione del servizio svolto;

Constatato che in data 10.08.2023 scade la convenzione stipulata con la Ditta Asilo-Albergo per Cani "Albani Maria" S.a.s. di M. Di Francescantonio & C s.a.s. – con sede in Castellalto (TE), località Colle di Giorgio, n. 25- Partita Iva 01559450679;

Rilevato:

- che, per la particolarità del servizio, che richiede la disponibilità di strutture appositamente autorizzate ai sensi delle normative vigenti in materia, sia opportuno ricorrere a ditta locale, vicina al Comune di Montorio al Vomano, in ossequio a quanto previsto dalla L.R. n. 47/2013, che ha svolto con assoluta garanzia analogo servizio per conto del Comune negli anni precedenti;
- che al fine di scongiurare il fenomeno del randagismo e possibili pericoli di igiene pubblica, è necessario continuare ad assicurare il servizio in argomento, attualmente svolto dalla succitata Ditta in ragione della specificità e peculiarità del servizio non disperdendo l'attività profusa dalla medesima sul territorio;
- che a garanzia del benessere degli esemplari custoditi la loro collocazione improvvisa presso una struttura diversa e un diverso habitat potrebbe cagionare danni a livello fisico e comportamentale in qualità di esseri senzienti che hanno bisogno di stabilità, socialità e affiativa con figure umane che dedicano loro tempo e attenzioni;
- che la separazione dalle persone alle quali i cani sono affezionati causa stress comportamentali;

Evidenziata quindi, la necessità e l'urgenza di provvedere all'adozione dei provvedimenti necessari per l'affidamento, per il periodo 11 agosto 2023 – 31 dicembre 2024, a ditta specializzata del servizio in questione in possesso dei necessari requisiti ed essere in grado di effettuare gli adempimenti di cui sopra;

Richiamato l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere

preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- 🌐 il fine che si intende perseguire;
- 🌐 l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- 🌐 le modalità di scelta del contraente;

Visto il secondo comma dell'art. 17 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il quale stabilisce che in casi di affidamento diretto l'atto di cui al comma primo individua l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico professionale;

Letto, altresì, l'art. 50 comma 1 lettera b) del citato D. Lgs. n. 36/2023 è possibile ricorrere all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi quelli di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che l'allegato I.1, art. 3 comma 1 lett. d), al D. Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b), del codice e dei requisiti generali e speciali previsti dal medesimo codice;

Riscontrato che all'interno del territorio della Provincia di Teramo l'Asilo-Albergo per Cani "Albani Maria" S.a.s. di M. Di Francescantonio & C., ubicata sul territorio del Comune Castellalto, risulta essere una struttura privata, geograficamente la più vicina al territorio del Comune di Montorio al Vomano, idonea e di capacità recettiva adeguata al numero medio di cani di cui il Comune si assume gli oneri di custodia, cura e mantenimento;

Rilevato che con la presente determinazione si avvia e contestualmente si conclude, mediante affidamento diretto, la procedura di aggiudicazione del contratto di custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati nel territorio del Comune:

- a) **Fine che con il contratto si intende perseguire:** il fine che l'amministrazione intende perseguire è quello del ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi catturati nel territorio comunale, nonché la tutela della pubblica incolumità;
- b) **Oggetto del contratto:** l'oggetto del contratto consiste nella fornitura del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi catturati nel comune di Montorio al Vomano;
- c) **Forma del contratto:** mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 1 del d. Lgs. 36/2023;
- d) **Clausola essenziale:** esecuzione del servizio;
- e) **Modalità di selezione del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b), D. Lgs. n. 36/2023;

Considerato che la modalità di scelta del contraente è dovuta all'affidabilità dell'operatore, il quale, nel corso dei pregressi rapporti contrattuali (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti) è stato attendibile ed efficiente e l'Ente ha espresso soddisfazione rispetto ai servizi prestati, utilizzando personale qualificato, con notevole soddisfazione per l'utenza;

Ritenuto che per ragioni di economicità l'affidamento alla ditta indicata consente in tempi brevi di rendere efficace l'azione amministrativa dell'Ente in relazione ad un servizio che costituisce obbligo di legge e che non può essere interrotto;

Visto l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il quale recita che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

Dato atto che tale affidamento non lede il principio di rotazione, sia per le considerazioni espresse sia in considerazione del fatto che il settore in argomento ed il mercato di riferimento nel territorio non consentono, allo stato attuale, di affidare ad altri operatori economici di talchè risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;

Preso atto che con nota acquisita al protocollo n. 9805 del 28.06.2023 la Ditta Asilo-Albergo per Cani "Albani Maria" S.a.s. di M. Di Francescantonio & C s.a.s. – con sede in Castellalto (TE), località Colle di Giorgio, n. 25- Partita Iva 01559450679, ha presentato il preventivo di rinnovo con adeguamento delle tariffe a causa degli aumenti provocati dalla rivalutazione monetaria dell'ultimo indice Istat FOI (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati che hanno evidenziato rincari fino al 11,30%) per il servizio di mantenimento in rifugio dei cani randagi per l'importo di €. 3,00 + iva ed €. 5,00 + iva per i cani aggressivi che necessitano di box singoli per ogni animale ospitato. Tale importo ha copertura per i seguenti **servizi: custodia, igienici, pulizia, alimentazione, spese sanitarie, eventuali terapie e profilassi, smaltimento della carogna quando necessario, trasporto e trasferimento dell'animale dalla Asl di Teramo, quant'altro occorre al fine di assicurare il più alto standard qualificativo per il benessere degli animali ricoverati.**

Ritenuto di dover procedere con l'approvazione del predetto preventivo da ritenersi congruo in relazione alla natura ed alla durata delle prestazioni richieste;

Valutata l'equità della proposta e che il prezzo dalla stessa offerto non è difforme da quello reperibile sul mercato, atteso che è il costo applicato anche ai comuni limitrofi, di dover affidare con urgenza il servizio di custodia dei cani del Comune di Montorio al Vomano al predetto asilo per cani, struttura ritenuta idonea a garantire a pieno il benessere animale;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico del servizio a decorrere **dall'11 agosto 2023 al 31 dicembre 2024 alla Ditta Asilo-Albergo per Cani "Albani Maria" S.a.s. di M. Di Francescantonio & C. s.a.s. – con sede in Castellalto (TE), località Colle di Giorgio, n. 25- Partita Iva 01559450679;**

Vista la nota n. 9805 del 28.06.2023 con la quale la ditta Asilo-Albergo per Cani "Albani Maria" S.a.s. di M. Di Francescantonio & C., ha manifestato la propria disponibilità all'affidamento del servizio di "**Custodia, cura e mantenimento cani randagi**", alle condizioni riportate nell'allegato atto di convenzione;

Stimato in circa n. 14 il numero medio di cani per il quale l'Ente deve provvedere alla custodia, cura e mantenimento, al costo giornaliero per cane di € 3,00 + IVA al 22% oltre alla media di ulteriori 2 cani aggressivi/dominatori al costo giornaliero di €. 5,00 + IVA al 22% per i quali è necessario il box singolo;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

Rilevato che il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'allegato al PTPC 2022/2024 a rischio ALTO e che sono previste le seguenti misure specifiche per contrastare possibili eventi corruttivi:

- MISURE GENERALI: Rispetto dell'art. 192 del TUEL. Esplicitazione nella determinazione a contrarre degli elementi essenziali del contratto. Rispetto linee guida ANAC.
- MISURE SPECIFICHE: Chiara esplicitazione nella determina a contrarre degli elementi essenziali dell'affidamento.
- Sono state rispettate le misure di prevenzione specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente.

Considerato che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, per la procedura da espletare è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara **Z4E3C1D86A**;

Acquisito in data 02/05/2023 con protocollo INPS_35797186 il documento di regolarità contributiva della ditta Asilo – Albergo per cani “Albani Maria” di Di Francescantonio Marco & C. s.a.s. (Scadenza 30/08/2023);

Vista la dichiarazione inoltrata in data 28.07.2023 con prot. gen. n. 11481 dall'operatore economico, riguardante il possesso dei requisiti generali nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 dello stesso D. Lgs 36/2023 e di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamate le seguenti disposizioni:

- 1) Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- 2) art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 funzioni di polizia veterinaria;
- 3) Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
- 4) Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy);
- 5) Legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti divieto di maltrattamento degli animali);
- 6) L. 4 novembre 2010, n. 201, ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
- 7) la Legge regionale (Abruzzo) 18 dicembre 2013 n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione);

Visti:

- 📄 Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 📄 L'art. 107 in combinato disposto con l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 📄 Il regolamento comunale di contabilità;

- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

DETERMINA

- di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che con la presente determinazione si affida direttamente il servizio di **“Custodia, cura e mantenimento cani randagi”** abbandonati nel territorio di Montorio al Vomano, per il periodo che va dall'11 agosto 2023 al 31 dicembre 2024, alla ditta Asilo-Albergo per Cani “Albani Maria” S.a.s. di M. Di Francescantonio & C s.a.s. – con sede in Castellalto (TE), località Colle di Giorgio, n. 25;
- di approvare lo schema di convenzione “Allegato A”;
- di impegnare la spesa presunta di Euro 5.969,00 I.V.A. compresa per l'anno 2023 e la spesa presunta di Euro 23.000,00 IVA compresa per l'anno 2024, come di seguito indicato:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2665	“Spese di ospitalità cani randagi” - Bilancio corrente esercizio anno 2023	5.969,00
2665	“Spese di ospitalità cani randagi” - Bilancio esercizio anno 2024	<u>23.000,00</u>

- di attestare la regolarità del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso.
- di aver verificato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stazionamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art.151 –comma 4- del D. Lgs. n.267/2000.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio e, ai sensi dell'art. 184 del Dlgs. 267/2000, viene trasmessa all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Sirio Di Gesualdo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861/502222.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 895 del 03/08/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio DI GESUALDO SIRIO in data 03/08/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 895 del 03/08/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario PERSIA ANGELA il 03/08/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1119

Il 04/08/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 740 del 03/08/2023 con oggetto: **AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE -PERIODO DAL 11/08/2023 AL 31/12/2024 -**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI GESUALDO IVANO il 04/08/2023.